

## VERBALE DELLA COMMISSIONE SENATORIALE AFFARI STATUTARI E NORMATIVI SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2017

Il giorno 18 luglio 2017, alle ore 11,30, presso la Sala delle Lauree di Giurisprudenza, sita al piano terra dell'edificio Romanina, dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si è riunita la Commissione del Senato accademico affari Statutari e normativi.

Sono presenti il prof. Mario Stella Richter, Presidente, e la prof. Rossana Marra.

Sono assenti giustificati la prof. Donatella Morana e il prof. Umberto Crisalli.

Sono assenti il sig. Francesco Posca e il sig. Pietro Rosati.

Partecipa altresì alla seduta il prof. Renato Gavasci.

Assistono: la dott. Silvia Quattrococche, Dirigente, la dott. Daniela Vinciguerra, la dott. Daniela Franchi e la dott. Simona Ranelli, quest'ultima in qualità di segretario.

Il Presidente apre i lavori alle ore 11.45.

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Regolamento incarichi di insegnamento.
- 2) Regolamento dei Corsi di formazione per l'aggiornamento e la formazione professionale continua degli insegnanti.
- 3) Regolamento dotazione di strutture scientifiche e laboratoriali.

#### 1. REGOLAMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO

La Commissione esamina analiticamente le proposte di modificazione al Regolamento in oggetto. Dopo approfondito dibattito, delibera, alla unanimità, di proporre che le stesse vengano approvate dal Senato accademico previa ulteriore introduzione di emendamenti di cui al testo **allegato** al presente verbale **sub n. 1**.

#### 2. REGOLAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI INSEGNANTI

La Commissione, su proposta del Presidente, delibera alla unanimità di rinviare la trattazione dell'argomento quando le sarà sottoposto un documento che tenga conto delle osservazioni, sostanziali e formali, rilevate dalla Commissione Didattica e Ricerca il 13 luglio u.s.

#### 3. REGOLAMENTO DOTAZIONE DI STRUTTURE SCIENTIFICHE E LABORATORIALI

La Commissione, esaminato il testo normativo, non rileva particolari problematiche se non dal punto stilistico che sarebbe opportuno renderlo più in linea, sotto il profilo formale, con gli altri regolamenti dell'Ateneo e rimette la discussione del documento al *Plenum* del Senato. A tale fine propone un nuovo testo **allegato** al presente verbale **sub n. 2**.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13.10, e di ciò è processo verbale.

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Simona Ranelli

IL PRESIDENTE  
prof. Mario Stella Richter

## Allegato 1

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO**

*Art. 23 della L. n. 240/2010*

#### **INDICE**

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
- ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DEI CORSI UFFICIALI O DI MODULI/CORSI INTEGRATIVI DI CORSI UFFICIALI
- ART. 2 bis - REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI CONFERIMENTI
- ART. 3 - LIMITI E INCOMPATIBILITÀ
- ART. 4 - DURATA DEGLI INCARICHI E RINNOVI
- ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
- ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEI DOCENTI
- ART. 7 - AFFIDAMENTI INTERNI ALL'ATENEO
- ART. 8 - INCARICHI DI DOCENZE NON SUPERIORI ALLE 20 ORE
- ART. 9 - CONTRATTI DI INSEGNAMENTO IN CONVENZIONE
- ART. 10 CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO PER CHIARA FAMA
- ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DEGLI INCARICATI DI ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
- ART. 11 bis - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI
- ART. 12 - NORME FINALI

#### **ART. 1**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30/12/2010 n. 240, così come modificato da ultimo dal D.L. del 9.2.2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per far fronte alle esigenze didattiche dell'Ateneo, mediante il conferimento, nel rispetto del codice etico, di incarichi d'insegnamento gratuiti o retribuiti di corsi ufficiali e moduli/corsi integrativi di corsi ufficiali, nonché per lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Gli incarichi predetti possono essere conferiti anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca.
2. Ove nel testo è riportato: "Dipartimento", per la Facoltà di Medicina e Chirurgia è da intendersi: "Giunta di Facoltà".
3. Il presente Regolamento regola altresì tutti gli ulteriori incarichi di insegnamento impartiti presso l'Ateneo, ad eccezione dei corsi di Dottorato di ricerca.

## ART. 2

### TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DEI CORSI UFFICIALI O DI MODULI/CORSI INTEGRATIVI DI CORSI UFFICIALI

1. Gli incarichi di cui all'art.1 possono essere conferiti, nel rispetto della programmazione didattica deliberata da ciascun Dipartimento, a titolo gratuito o retribuito nei limiti degli stanziamenti annualmente allocati in Bilancio mediante:

a. contratto di diritto privato ex commi 1 e 2, art. 23 legge 240/2010, stipulato dal Rettore **con soggetti non appartenenti al personale docente delle Università:**

1. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
2. a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti;

b. affidamento ex co. 2, art. 23 legge 240/2010, al seguente personale in servizio presso questo Ateneo o altra Università:

- professori di ruolo di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> fascia
- ricercatori di ruolo e a tempo determinato
- assistenti del ruolo ad esaurimento
- tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/1980, anche se maturati successivamente all' 1.8.1980;
- personale di cui all'art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992
- lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge n. 236/1995.

c. affidamento a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il conferimento dei titoli onorifici, su proposta del Dipartimento interessato, con il consenso dei docenti titolari della qualifica di:

- *Professore Emerito*
- *Professore Onorario*
- *Docens Turris Virgatae.*

## ART. 2 bis

### REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI CONFERIMENTI

1. Ai fini dello svolgimento dell'incarico di insegnamento di cui al precedente art. 1, per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche con riferimento al regime delle autorizzazioni si precisa che:

- a) per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 6, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 165/2001, l'autorizzazione per attività di docenza extraistituzionale non è richiesta, salvo diversa disposizione dell'ente di appartenenza;
- b) per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo interno all'Ateneo, rimane fermo l'obbligo del nulla osta del Dipartimento di afferenza;
- c) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo gli incarichi di insegnamento, che configurano un incarico extraistituzionale da svolgere al di fuori

dell'orario di servizio, possono essere conferiti, nell'anno accademico, entro il limite massimo di 60 ore, con l'obbligo di comunicazione a cura dell'interessato al Responsabile del Dipartimento presso cui afferisce il dipendente e alla Direzione III – Personale e Bilancio;

- d) l'impiego del personale TAB per le attività didattiche e formative caratterizzanti i corsi di studio delle aree sanitarie potrà avere una disciplina differenziata rispetto alle altre aree di Ateneo, in ragione delle particolari caratteristiche di tali corsi e di quanto disciplinato dal Dlgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge 240/2010 e dal protocollo di intesa tra Regione Lazio e Università sottoscritto in data 23 maggio 2017. In particolare ad essi non si applica il sopracitato limite di 60 ore.

2. Agli stessi fini dello svolgimento degli incarichi di cui all'art. 1, per gli assegnisti di ricerca dell'Ateneo valgono le limitazioni di cui all'art. 12 comma 4 del Regolamento d'Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ex art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (D.R. n. 1929 del 5 luglio 2011 modificato con D.R. n. 1219 dell'8 aprile 2013).

## **ART. 3**

### **LIMITI E INCOMPATIBILITÀ**

1. I *contratti* a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati in ambito di convenzioni di cui al successivo art. 9, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

2. I *contratti* di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **ART. 4**

### **DURATA DEGLI INCARICHI E RINNOVI**

1. Gli incarichi d'insegnamento di cui all'art. 1, comma 1 hanno durata annuale, di regola riferita all'anno accademico e possono essere rinnovati, previa valutazione dell'attività svolta e dell'osservanza dei doveri di cui all'art. 11, su proposta del Dipartimento interessato, senza necessità di avviare procedura selettiva.

2. La durata complessiva dell'incarico non può eccedere, in assenza di nuova procedura selettiva, i cinque anni.

## **ART. 5**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei *contratti di diritto privato* di cui all'art. 2 lett. a), è determinato secondo i criteri definiti con il Decreto Interministeriale Miur e Mef del 21 luglio 2011, in attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge 240/2010. L'erogazione del compenso è subordinata alla consegna al Responsabile del Dipartimento interessato del "Registro delle lezioni" debitamente compilato.

2. Il trattamento economico spettante ai titolari degli *affidamenti* di cui all'art. 2 lettera b), previa disponibilità di stanziamenti all'uopo allocati in Bilancio o di stanziamenti allocati per la Retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, è subordinato a:

- a) per i professori di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> fascia al superamento del regime di impegno (tempo pieno/tempo definito) normativamente previsto;

- b) per ricercatori di ruolo secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'attribuzione della Retribuzione aggiuntiva ex art. 6 della legge n. 240 del 2010.
2. La corresponsione del compenso è effettuata, di norma, in unica soluzione posticipata al termine dell'incarico ed è subordinata alla consegna al Responsabile del Dipartimento interessato del "Registro delle lezioni" debitamente compilato. Qualora le ore di insegnamento svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

## **ART. 6**

### **PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEI DOCENTI**

1. Nei limiti delle risorse disponibili, il Dipartimento interessato, mediante motivata delibera, con riferimento alle specifiche esigenze didattiche che giustificano il ricorso agli *affidamenti* o ai *contratti di diritto privato*, a titolo gratuito od oneroso, indice a mezzo di bandi le procedure di selezione pubblica per gli insegnamenti vacanti. La selezione avviene sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati.
2. I bandi, ai fini degli obblighi di pubblicità legale, devono essere pubblicati sul sito informatico del Dipartimento interessato e possono essere resi noti anche mediante il sito dell'Ateneo. La pubblicazione del bando per i *contratti di diritto privato* e per gli *affidamenti* a titolo oneroso è subordinata all'accertamento, da parte dell'Amministrazione Generale, della sussistenza della copertura finanziaria.
3. I bandi debbono indicare:
- a) la tipologia di conferimento (*contratto di diritto privato* o *affidamento*);
  - b) la denominazione del corso, la tipologia di attività da svolgere ad esso collegate e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
  - c) l'anno, di regola accademico, di riferimento;
  - d) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
  - e) l'ammontare dell'eventuale compenso e la relativa copertura finanziaria;
  - f) i titoli d'ammissione alla selezione;
  - g) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza, che non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Per straordinari motivi di urgenza il termine può essere ridotto a 7 giorni lavorativi;
  - h) i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni e del curriculum di cui al successivo comma 5.
4. Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire al Responsabile del Dipartimento interessato la domanda, corredata dalla documentazione ritenuta utile.
5. Ai fini della valutazione comparativa devono essere considerati:
- a. l'attività didattica e di ricerca già maturata in ambito accademico;
  - b. i titoli di studio e di formazione acquisiti;
  - c. l'attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell'insegnamento;
  - d. le eventuali pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
  - e. gli altri elementi rilevanti risultanti dal curriculum;
6. La valutazione dei titoli posseduti e di quanto indicato dal comma 5 è effettuata dal Dipartimento che conferisce l'incarico.

7. Il Dipartimento interessato, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento che trasmette agli Uffici competenti unitamente alla domanda e al modello informativo debitamente compilato dall'interessato, pubblicando il nominativo del vincitore della selezione sul proprio sito informatico. La restante documentazione è conservata agli atti del Dipartimento medesimo.

## **ART. 7**

### **AFFIDAMENTI INTERNI ALL'ATENEO**

1. In deroga alle procedure di cui all'art. 6, annualmente i Dipartimenti competenti possono conferire, previa appropriata pubblicità della vacanza dei corsi, secondo le modalità che ciascuna Dipartimento provvederà a definire e di cui risulterà responsabile, gli *affidamenti* a titolo gratuito e/o retribuito a docenti e ricercatori afferenti alla stessa o ad altro Dipartimento dell'Ateneo. Il conferimento è subordinato al nulla osta del Dipartimento di afferenza. Alla eventuale retribuzione si provvederà con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Generale.

2. Con riferimento ai Corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di precorsi destinati agli immatricolati prima dell'inizio dell'attività didattica, i Dipartimenti interessati conferiscono, previa appropriata pubblicità degli incarichi da conferire, a docenti e ricercatori afferenti allo stesso o ad altro Dipartimento dell'Ateneo le docenze a titolo retribuito e/o gratuito. Alla eventuale retribuzione si provvederà con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Generale.

3. Con riferimento ai Master dell'Ateneo, il Dipartimento interessato, su proposta del Collegio dei Docenti del Master ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione del Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento (D.R. n. 176 del 16/01/2013), conferisce direttamente a docenti e ricercatori afferenti alla stessa o ad altro Dipartimento dell'Ateneo gli incarichi di insegnamento a titolo retribuito o gratuito, che verrà formalizzato con "*lettera di incarico*" da parte del Coordinatore del Master.

## **ART. 8**

### **INCARICHI DI DOCENZE NON SUPERIORI ALLE 20 ORE**

1. In deroga alla procedura di cui all'art. 6 e in considerazione della diversa natura di tali incarichi:

- a) per attività seminariali, moduli, corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, precorsi e corsi integrativi di insegnamento non superiori alle 20 ore, ove risultino necessarie specifiche competenze scientifico-professionali in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche della docenza, con motivata delibera del Dipartimento interessato, vengono conferiti a studiosi e ad esperti di elevata qualificazione incarichi di insegnamento a titolo retribuito o gratuito. Alla eventuale retribuzione provvederanno i competenti uffici dell'Amministrazione Generale.
- b) per i Master Universitari: il Dipartimento interessato, per quanto riguarda i docenti esterni proposti dal Collegio dei Docenti del Master ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo per l'attivazione e l'organizzazione del Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento, conferisce a studiosi e ad esperti di elevata qualificazione non appartenenti alle Università incarichi di insegnamento a titolo retribuito o gratuito di durata non superiore alle 20 ore, che verranno formalizzati con

“Lettera di incarico” da parte del Coordinatore del Master, che provvederà alla liquidazione degli eventuali compensi

## **ART. 9**

### **CONTRATTI DI INSEGNAMENTO IN CONVENZIONE**

1. Gli incarichi di insegnamento conferiti sulla base di specifiche convenzioni con Enti e le Istituzioni di ricerca sono formalizzati mediante provvedimento rettorale; qualora attribuiti a titolo gratuito possono essere conferiti anche in deroga al limite quantitativo di cui all'art. 2 bis, comma 1. Le Strutture didattiche sono tenute a verificare la sussistenza delle convenzioni, attestando nella delibera di conferimento che è stata verificata la vigenza delle stesse.

2. Ai titolari di un contratto d'insegnamento ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche è consentita, secondo le modalità previste dalle singole convenzioni, la frequenza delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento delle attività in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

## **ART. 10**

### **CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO PER CHIARA FAMA**

1. In deroga alle procedure di cui all' art. 6, il Rettore, su motivata delibera del Dipartimento interessato, conferisce incarichi di insegnamento con *contratto di diritto privato* a docenti, studiosi o professionisti anche stranieri di chiara fama a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e internazionale, secondo le procedure di cui al co. 3 dell'art. 23 della legge 240/2010.

## **ART. 11**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI INCARICATI DI ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO**

1. L'attività didattica degli incaricati di attività di insegnamento comprende di regola: lo svolgimento di lezioni, di esami di profitto e di laurea, di esercitazioni e seminari, delle attività di ricevimento, assistenza, tutorato, orientamento a favore degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione didattica del Dipartimento interessato.

2. I docenti incaricati sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate, che saranno sottoposte a valutazione degli studenti frequentanti, nonché a compilare il “Registro delle lezioni” che sarà vistato dal Responsabile del Dipartimento interessato e conservato agli atti dello stesso.

3. Gli incaricati di attività didattiche integrative sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare del corso.

4. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi del presente articolo è motivo di risoluzione di diritto dell'incarico da parte dell'Università.

5. I docenti dell'Ateneo collocati a riposo, se titolari di un contratto di insegnamento, hanno titolo all'utilizzo di fondi di ricerca.

## **ART. 11 bis**

### **OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI**

1. Per gli incarichi di docenza, il Dipartimento interessato provvede a inviare prontamente agli uffici dell'Amministrazione Generale la delibera di conferimento dell'incarico e, relativamente ai contratti il "modello informativo" in allegato.
2. Il Dipartimento che conferisce gli incarichi di cui al precedente art. 1 è tenuto ad adempiere ai prescritti obblighi di pubblicità e comunicazioni.

## **ART. 12**

### **NORME FINALI**

1. In materia previdenziale ai contratti di diritto privato di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi da destinare ai titolari dei contratti di insegnamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.

## Allegato 2

### **REGOLAMENTO DOTAZIONE DI STRUTTURE SCIENTIFICHE E LABORATORIALI**

#### **Art. 1 – Finalità del regolamento e nozione di grande struttura**

1. Il presente regolamento mira a favorire l'accrescimento nell'ambito dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (d'ora in avanti anche solo "l'Ateneo") della dotazione scientifica e, in particolare, delle grandi strutture o attrezzature scientifiche (d'ora in avanti anche solo "le grandi strutture"), ivi compresi i laboratori certificati per lo svolgimento di prove e analisi certificate, evitando le duplicazioni e favorendo l'utilizzo interdisciplinare e interdipartimentale della strumentazione.
2. Ai fini del presente regolamento, sono grandi strutture quelle il cui acquisto o la cui realizzazione comporta un impegno di spesa complessivo superiore a centomila euro.

#### **Art. 2 – Risorse**

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'Ateneo mette a disposizione, con cadenza annuale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e il contemperamento di tutte le esigenze della comunità universitaria, risorse secondo i seguenti principi e modalità.
2. La somma messa a disposizione dell'Ateneo deve rappresentare un contributo per l'acquisto o la realizzazione della grande struttura che non può eccedere la metà dell'investimento complessivamente necessario per il predetto acquisto o la predetta realizzazione.

#### **Art. 3 – Selezione**

1. La decisione circa l'acquisto o la realizzazione della grande struttura è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo su proposta della Commissione grandi strutture, di cui al successivo art. 5.
2. La Commissione grandi strutture verifica:
  - a) il livello scientifico della iniziativa volta all'acquisto o alla realizzazione della grande struttura;
  - b) che la grande struttura da acquistarsi o realizzarsi presenti caratteristiche tali da evitare qualsiasi tipo di duplicazione o sovrapposizione con altre strutture o attrezzature scientifiche già presenti nel patrimonio o nell'ambito dell'Ateneo;
  - c) che la proposta di acquisto o realizzazione della grande struttura pervenga da almeno tre dipartimenti o da gruppi di ricerca afferenti a tre diversi dipartimenti;
  - d) che la proposta di acquisto o realizzazione quantifichi il costo complessivo dell'investimento e preveda e documenti le fonti necessarie a finanziare la parte della realizzazione o acquisto della grande struttura per la quale non soccorre il finanziamento dell'Ateneo di cui al presente regolamento;
  - e) che la proposta contenga l'impegno di uno dei dipartimenti proponenti a ospitare la struttura e a garantirne la custodia, la manutenzione e la utilizzazione nel rispetto del relativo regolamento (d'ora in avanti il "regolamento di utilizzazione della grande struttura").

#### **Art. 4 – Funzioni dell'amministrazione generale**

1. L'amministrazione generale:
  - a) censisce la consistenza delle strutture scientifiche di Ateneo;
  - b) verifica periodicamente il rispetto del presente Regolamento;
  - c) favorisce la utilizzazione, anche all'esterno dell'Ateneo, delle grandi strutture scientifiche attraverso adeguata attività di promozione, previo coordinamento con i dipartimenti che ospitano le singole strutture.
2. L'amministrazione generale trattiene una quota aggiuntiva del 2% sulle commesse, rispetto a quanto già previsto dal regolamento conto terzi.

## **Art. 5 – Commissione grandi strutture**

1. La Commissione grandi attrezzature è nominata con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico.
2. Essa è composta da un membro per ciascuna area disciplinare prevista dallo Statuto per la elezione del Senato accademico ed è presieduta dal delegato del Rettore alla ricerca.
3. L'amministrazione generale mette a disposizione della Commissione un proprio dipendente per le funzioni di segreteria.

## **Art. 6 – Fruizione delle grandi strutture**

1. L'accesso alla strumentazione delle grandi strutture è concesso solamente al personale addetto o autorizzato dal comitato interdipartimentale di gestione, costituito dai dipartimenti che hanno sostenuto l'investimento per l'acquisto o realizzazione della grande struttura.
2. L'accesso la presuppone la prenotazione su base oraria della strumentazione mediante il sito internet appositamente dedicato.
3. Le fasce orarie di utilizzazione sono stabilite per ogni strumento in base alle specifiche caratteristiche dello stesso.
4. Le modalità di fruizione sono le seguenti due:
  - (i) ricerca, nella quale l'acquisizione dei dati è direttamente effettuata dagli utenti di ciascun gruppo, autorizzati alla utilizzazione dello strumento previa frequenza di un corso di addestramento curato dai docenti indicati dal dipartimento che ospita la grande struttura o da altri docenti indicati dal comitato interdipartimentale.
  - (ii) servizio, modalità nella quale rientrano le richieste di acquisizione dati da parte di utenti interni o esterni all'Ateneo, nell'ambito di un progetto comune o di un contratto concordato o dalle attività di promozione svolte dall'amministrazione generale.
5. In caso di richiesta di accesso in modalità di servizio, la proposta dovrà essere inoltrata compilando il modulo di accesso scaricabile dal sito internet. Tale proposta è valutata dal comitato interdipartimentale.

## **Art. 7 – Costi**

1. Il costo giornaliero per l'utilizzo dello strumento è calcolato secondo i seguenti criteri.
2. Per gli utenti interni all'Ateneo che accedano alla struttura in modalità di ricerca, il costo del servizio è calcolato su base oraria, sulla base della somma dei costi annuali di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria annuale dello strumento diviso per 365 giorni. Il segretario amministrativo del dipartimento che ospita la grande struttura, in base al rendiconto delle utilizzazioni fornito dall'incaricato della gestione, preleverà le somme dovute dagli utenti del dipartimento stesso,

quando necessario, dai vari capitoli di cui siano titolari e ne farà richiesta agli utenti degli altri dipartimenti e degli altri enti finanziatori.

3. Per gli utenti interni che accedano alla struttura in modalità di servizio, il costo per ogni tipologia di intervento viene definito dal comitato interdipartimentale e reso ufficiale previa approvazione degli organi di Ateneo.

4. Per gli utenti esterni all'Ateneo, che accedano alla struttura in modalità di servizio, il costo della prestazione è calcolato a seconda della tipologia della richiesta, in base alla sua complessità e al tempo del personale impegnato, come da tariffario approvato dagli organi di Ateneo.